



C.C.M.F.T. CLUB CERCATORI DI MINERALI E FOSSILI TICINO

Casella Postale 827 – CH 6962 Viganello

Conto corrente postale:
69-1100-8

www.ccmft.ch
info@ccmft.ch

Sede Villa Costanza
Tel 091 972 64 42

STATUTO

Del Club Cercatori di Minerali & Fossili Ticino

I. Norme Generali

Art. 1 – Costituzione

È costituita, sotto la denominazione “Club cercatori di minerali e fossili – Ticino” (in seguito CCMFT), una Società apartitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 – Sede

Il CCMFT ha sede a Viganello / Ti.

Art. 3 – Scopo e durata

Scopo del CCMFT è di:

- Promuovere, incoraggiare e sviluppare le cognizioni mineralogiche, dei Soci, organizzando conferenze, proiezioni, escursioni e curando la collegialità.
- Dare pieno valore di regola alle direttive e raccomandazioni ai collezionisti di minerali, ai cristallieri ed ai commercianti (codice d'onore). Il codice d'onore fa parte integrante dello statuto.
- Pubblicare il giornalino sociale “L'Anatasio” con l'invio gratuito ai Soci.
- Difendere gli interessi dei membri sia verso i poteri pubblici, che verso i privati.
- Appoggiare e auspicare la migliore collaborazione con istituzioni scientifiche.
- Organizzare borse, incrementando lo scambio, parallelamente ad esposizioni divulgative a carattere scientifico.
- Collaborare con la ASCM mantenendo uno stretto contatto con il segretario centrale.

Il CCMFT è di durata indeterminata.

Art. 4 – Appartenenza a ASCM

Il CCMFT riconosce il Cercatore Svizzero di Minerali quale organo ufficiale e si adatta alle norme statutarie della ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CERCATORI & COLLEZIONISTI DI MINERALI (ASCM) che comprende membri individuali e membri di società.

Art. 5 – Membri

La qualifica di membro del CCMFT può pure essere accordata sia a persone fisiche, sia a società o istituzioni. I membri degli enti hanno i medesimi diritti e obblighi dei membri individuali a condizione che paghino la tassa annuale ordinaria e che ricevano il bollettino “Il Cercatore Svizzero di Minerali”.

L'ammissione avviene tramite il Comitato.

Contro una decisione negativa è possibile il ricorso all'assemblea generale dei soci.

La qualifica si estingue:

- a) per dimissioni scritte inoltrate al Presidente del Comitato entro il 30 novembre dell'anno corrente;
- b) per radiazione per mancato pagamento, previo richiamo, della tassa entro il 31 dicembre dell'anno sociale;
- c) per espulsione in caso di comportamento contro gli interessi e l'onorabilità del club o mancata osservanza degli statuti.

L'espulsione, su proposta del Comitato, viene decisa dall'assemblea annuale a semplice maggioranza, in caso di parità decide il Presidente.

Art. 6 – Soci

Il CCMFT comprende: soci attivi, soci onorari e soci sostenitori.

- a) Soci attivi
È socio attivo ogni persona che, su proposta di un socio, chiede di entrare a far parte del club, ne riconosce automaticamente lo statuto. Il Comitato si pronuncia definitivamente sull'ammissione di nuovi soci. Esso può scartare domande di ammissione senza motivarne il rifiuto, se il candidato non offre tutte le garanzie di onorabilità o è notoriamente conosciuto che ha trasgredito gravemente al codice d'onore.
- b) Soci onorari
La qualità di socio onorario può essere conferita, per particolari meriti, a una persona, dall'assemblea generale su proposta del Comitato. I soci onorari sono dispensati dalla tassa sociale.
I soci attivi che vengono designati soci onorari mantengono tutti i diritti inerenti la qualità di socio.
- c) Soci sostenitori
Sono considerati soci sostenitori coloro che volontariamente versano dei contributi al Club.
Essi hanno voto consultivo.

II. Assetto finanziario

Art. 7 – Contribuzioni

- a) Tassa d'iscrizione
La tassa d'iscrizione è fissata a Fr. 5.-.
- b) Quota sociale
La quota sociale viene fissata di anno in anno dall'assemblea ed entra in vigore per l'anno successivo.

I membri appartenenti a diverse sezioni della ASCM

Art. 8 – Impegni – collaborazione – firme

- a) Impegni
Per gli impegni del Club risponde unicamente il patrimonio sociale. Una partecipazione del patrimonio dei Soci è esclusa.
- b) Collaborazione
Ogni Socio è tenuto a collaborare per il bene del Club ed a comportarsi in modo corretto e leale verso i colleghi (Codice d'onore).
- c) Firme
Il CCMFT è vincolato dalla firma collettiva del Presidente o dal Vice-presidente con il Segretario o il Cassiere.

Art. 9 – Disponibilità finanziaria

Il comitato può fare spese senza adire l'assemblea fino ad un importo di fr. 1'000.- (mille) per ogni singolo caso.

III. Organi e funzionamento

Art. 10 – Organi del Club

Gli organi del Club sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Comitato
- L'ufficio di revisione

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'assemblea sociale è l'organo superiore del Club.

L'assemblea generale è convocata una volta all'anno, entro il primo semestre, dal Comitato o quando un quinto dei soci lo richiede.

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Mancando il suddetto numero, l'assemblea potrà essere riunita in seconda convocazione mezz'ora dopo e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni potranno però riferirsi esclusivamente alle trattande messe all'ordine del giorno.

Art. 12 – Competenze

Competono all'assemblea dei soci, in particolare:

L'elezione del comitato.

- a) L'elezione dei revisori dei conti.
- b) L'approvazione del rapporto annuale del Presidente.
- c) L'approvazione dei conti annuali e lo scarico al cassiere.
- d) La fissazione della tassa sociale.
- e) Sono inoltre di loro competenza tutte le decisioni attribuitele per legge e quelle che non sono di competenza del Comitato.

Art. 13 – Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

È permesso il voto per corrispondenza.

Le decisioni avvengono per voto aperto, a meno che un socio richieda la votazione segreta.

Possono esprimere il voto solamente i soci in regola con il pagamento della tassa sociale.

Art. 14 – Decisioni

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

In caso di parità di voto decide il Presidente.

In caso di delibera per corrispondenza è richiesta l'unanimità dei voti.

Per modificare lo statuto, trasferire il patrimonio sociale, sciogliere il Club, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 15 – Comitato

Il comitato si compone di 9 membri comprendenti:

- Presidente.
- Vice-Presidente.
- Segretario
- Cassiere.
- Altri 4 membri comprendenti capo/i borsa e manifestazioni a capo/i escursionisti.
- 1 membro, per diritto, del Comune di Viganello.

Il Presidente viene designato dalla assemblea, mentre le altre cariche vengono attribuite dal Comitato.

Art. 16 – Competenze

Al Comitato competono:

- La direzione amministrativa del Club.
- L'organizzazione di riunioni, manifestazioni, escursioni.
- La rappresentanza dell'ente verso terzi.

Art. 17 – Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto di due membri; esso presenta un rapporto ed una proposta sui conti annuali.

Art. 18 – Rinnovo poteri

I membri del Comitato e dell'ufficio di revisione rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

IV. Altre norme

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento del Club non può aver luogo fintanto che esso abbia dieci soci.

Lo scioglimento potrà essere deciso da una assemblea generale straordinaria appositamente convocata e alla maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto al Comune di Viganello che lo metterà preferibilmente a disposizione delle proprie scuole.

Art. 20 – Donazione

A decisione dell'Assemblea la collezione di minerali e fossili del Club, attualmente presso le scuole di Viganello, potrà essere donata al Comune di Viganello.

Art. 21 – Tribunale arbitrale

Controversie che dovessero sorgere in seno o relativamente al Club, e che non potessero essere appianate in via amichevole, saranno decise da un tribunale arbitrale composto dal Presidente dell'ASCM e da due membri del CCMFT.

I giudici del tribunale arbitrale eleggono il proprio Presidente.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto qui non contemplato, fanno stato le disposizioni previste dallo Statuto della ASCM.

V. Disposizione finale

Art. 23 – Abrogazione e entrata in vigore

Il presente Statuto, che abroga e sostituisce quello del 1° febbraio 1982, è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 20 gennaio 1985 ed entra immediatamente in vigore.

CLUB CERCATORI DI MINERALI & FOSSILI – TICINO

Il Presidente
Brughera Franco

Il Segretario
Piatti Enrico

CODICE D'ONORE

All'attenzione die cristallieri, collezionisti, venditori e commercianti di minerali

Il codice d'onore comprende le regole di comportamento riguardo la natura e verso i terzi. Invita a rispettare gli obblighi in relazione alla ricerca, la raccolta ed il commercio e a combattere il saccheggio, il furto (giacimenti riservati), la devastazione, i danni e la cupidigia.

Per ottenere questo fine, l'Associazione Svizzera dei cristallieri e collezionisti di minerali (ASCM) ha stipulato le seguenti regole:

1. Colui che cerca minerali, cristalli o fossili e che fruisce di un giacimento deve conformarsi alle disposizioni legali ed ai regolamenti e ordinanze locali.
Deve rispettare la Proprietà privata, la natura ed il paesaggio.
2. I danni alle culture, foreste, vie di comunicazione, strade ed altre installazioni devono essere assolutamente evitati. Prima di abbandonare i posti ove fossero fatte delle ricerche ed i luoghi di ritrovamenti, dovranno essere puliti e rimessi in perfetto ordine.
3. È proibito utilizzare esplosivi, macchine (perforatrici ecc.) e altri attrezzi meccanici importanti senza un permesso delle autorità competenti, in special modo la domenica ed i giorni festivi.
Bisogna inoltre astenersi d'incominciare delle ricerche la domenica ed i giorni festivi nelle vicinanze di abitati. Il rumore deve essere evitato anche nei giorni feriali.
4. La riserva di un giacimento per un ulteriore sfruttamento deve essere segnalato per mezzo di un attrezzo o di un cartello resistente alle intemperie indicante il nome, l'indirizzo, ed anche la data dell'inizio del lavoro.
Il diritto allo sfruttamento da parte di colui che ha trovato il giacimento, scade per principio alla fine di due anni, se lo sfruttamento non è stato effettuato o se il giacimento è stato manifestatamente abbandonato.
Una sola e medesima persona non può riservare più di tre giacimenti simultaneamente nella medesima regione.
5. È proibito asportare e prelevare minerali, attrezzi o qualsiasi simbolo di giacimento riservato: un simile atto è un furto.
6. Giacimenti importanti o ritrovamenti comportanti un evidente interesse scientifico, devono essere annunciati ad uno specialista scientifico o all'autorità competente, in modo di assicurare uno studio metodico.
7. L'hobbista ed il collezionista deve in primo luogo cercare dei minerali e sfruttare dei giacimenti per ottenere dei pezzi per la sua collezione o per fare degli scambi.
8. I minerali, i cristalli ed i fossili non possono avere un valore reale per la scienza o per il collezionista se non si conosce il posto esatto della ricerca.
Colui che cede o che vende dei minerali, fossili ecc., deve indicare spontaneamente all'acquirente, la provenienza esatta e descrivere chiaramente come sono state fatte delle riparazioni o modifiche.
9. Colui che commercia minerali e fossili, che rifornisce le Borse o che sfrutta commercialmente il prodotto delle sue prospezioni, lo deve fare nel quadro delle leggi in vigore, rispettando in particolare il principio della buona fede e gli usi stabiliti nel commercio dei minerali e fossili.
10. In Caso d'infrazioni commesse contro il codice d'onore da parte di soci individuali o di sezioni dell'ASCM, gli organi competenti della stessa possono prendere delle misure verso i responsabili.
Secondo le direttive che sono state elaborate, le sanzioni possibili vanno da un semplice

richiamo, alla riparazione dei danni causati, fino all'espulsione dalla sezione o dall'ASCM.

Tutti gli amatori dei minerali degni di questo nome
s'impegnano sul proprio onore a rispettare le
disposizioni sopra descritte.

Il presente Codice d'onore fa parte integrante degli statuti dell'Associazione Svizzera dei cristallieri e collezionisti di Minerali ASCM.

Esso è stato confermato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 25 settembre 1982 a Coira, e rimpiazza le "Direttive e raccomandazioni" del 3 ottobre 1970.

Il Presidente Centrale
Hermann Ogi

Il Segretario Centrale
Paul Hottinger